

## **Allegato parte integrante**

Allegato 8

ELENCO DEGLI OBBLIGHI RIGUARDANTI I REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI A NORMA DELL'ARTICOLO 39, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (CE) 1698/2005

### **FERTILIZZANTI**

Requisiti minimi relativi all'uso di effluenti zootecnici in aziende che aderiscono ai pagamenti agroambientali ai sensi dell'art. 36 lettera a) punto iv) del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i.

<p><b>Requisito minimo relativo all'uso dei fertilizzanti</b></p>
---

<p>Si applica solo alle aziende che aderiscono ai pagamenti agroambientali ai sensi dell'art. 36 lettera a) punto iv) del regolamento (CE) n.1698/2005 s.m.i.</p>
---

#### **Normativa nazionale di riferimento)**

1. D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999);
2. Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);
3. Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006;

#### **Recepimento provinciale**

- Legge provinciale 27 febbraio 1986 n.4 "Piano di Risanamento delle acque".
- Delibera della Giunta Provinciale n. 3233 del 30 dicembre 2005 approvazione "Piano Tutela Acque".
- Modifiche al Titolo IV delle norme di attuazione del Piano Provinciale di risanamento delle acque (art. 27 e 29).
- Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. "Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti".

Allo stato attuale non sono state individuate nel territorio provinciale zone vulnerabili ai sensi della normativa comunitaria.

#### **Descrizione degli impegni**

Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e relativo Decreto Interministeriale 7 aprile 2006, sopraccitati, si intendono applicabili nei limiti di recepimento operato nella Provincia Autonoma di Trento.

Gli impegni che gli agricoltori sono tenuti a rispettare si rifanno alle disposizioni contenute nel Piano Provinciale di Risanamento delle Acque ( DGP 12 giugno 1987, n. 5460; articoli 27, 28, 29 e 30) sopra citato e al codice di Buona Pratica Agricola ed in particolare alle disposizioni riportate nella Delibera della Giunta Provinciale 27 aprile 1990, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 5 giugno 1990 n. 27, adottata ai sensi dell'art. 80 del Testo Unico, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della L.P. 10/1998.

In attesa di nuova regolamentazione a riguardo lo spandimento di effluenti zootecnici rimane in vigore l'articolo 19 comma 3 bis del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. che esonera gli agricoltori che effettuano spandimento di effluenti zootecnici nella Provincia di Trento da qualsiasi autorizzazione o comunicazione preventiva.

Gli impegni sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- A. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- B. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti dall'art. 10 (1) del Decreto 7 aprile 2006;
- C. obblighi e divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

### **Produzione di azoto al campo**

Per definire la corrispondenza tra azoto al campo prodotto e dimensione e tipologia dell'allevamento (presenza media annuale e tipo di capi in stabulazione) si fa riferimento alla tabella 2 dell'allegato 1 del Decreto interministeriale 7 aprile 2006.

### **Stoccaggio degli effluenti**

Per stabilire la capacità minima degli impianti di stoccaggio di cui le aziende devono disporre, occorre calcolare la produzione di effluente nel periodo riportato nella tabella 2 Allegato IV al Decreto Interministeriale 7 aprile 2006, che definisce i periodi minimi di stoccaggio per:

- categoria di animali;
- tipo di effluente (liquami o letami);
- zona geografica.

Al fine di calcolare la quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno, in relazione alla tipologia di stabulazione, si fa riferimento alla tabella 1 dell'allegato 1 del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006.

## **FITOFARMACI**

<b>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari.</b>
---

Si applicano solo alle aziende che aderiscono ai pagamenti agroambientali ai sensi dell'art. 36 lettera a) punto iv) del regolamento (CE) n.1698/2005 s.m.i.
--

### **Normativa nazionale di riferimento)**

- Lgs. 152/2006, art. 93 – individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari.

### **Descrizione degli impegni**

Le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

l'obbligo di verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione, con cadenza almeno quinquennale;

- le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore dell'obbligo di verifica delle attrezzature per l'irrorazione, la data entro la quale l'obbligo deve essere assolto è:

- il 30 giugno 2011 per tutte le aziende che hanno attivato l'impegno relativo alla misura 214 negli anni 2007, 2008 e 2009;

- il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si assume l'obbligo, per tutte le aziende che hanno attivato l'impegno relativo alla misura 214 negli anni successivi al 2009.